

"saranno considerate come un prestito acceso sulla
"polizza.

"Ove il contraente non intendesse riprendere
"il pagamento dei premi, la polizza verrà ridotta
"sulla base dei premi pagati fino al momento
"della sospensione, alle condizioni stabilite dal
"l'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza.
"In questo caso rimarrà a debito del Contraente,
"e sarà considerato come un prestito acceso sulla
"polizza, il premio relativo al rischio corso duran-
"te il periodo di sospensione dei pagamenti; per
"la differenza esistente fra il capitale originario
"e quello ridotto.

"Qualora avvenga il decesso dell'assicurato du-
"rante il biennio, l'Istituto corrisponderà ogli
"aventi diritto l'intero capitale assicurato per il
"caso di morte, trattenendo i premi scaduti e
"non pagati, senza interessi.

"La presente clausola viene automaticamente
"applicata, senza alcun accertamento sanitario,
"ove il Contraente non abbia richiesto all'Istitu-
"to, a mezzo di lettera raccomandata, entro 30
"giorni dalla prima rata di premio rimasta
"insoluta, la riduzione del contratto, a norma
"dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza.